



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 34

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
23 agosto 2021**



## SOMMARIO

<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>C12382 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE/SACE</b>	
<i>Provvedimento n. 29798</i>	5
<b>C12383 - CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR-MAGNETAR FINANCIAL/ACQUE MINERALI D'ITALIA</b>	
<i>Provvedimento n. 29799</i>	9
<b>C12384 - ENI/CEF 3 WIND ENERGY-GREEN ENERGY MANAGEMENT SERVICES-FINPOWER WIND-EOLICA LUCANA</b>	
<i>Provvedimento n. 29800</i>	13
<b>C12385 - EURIZON CAPITAL SGR/GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI</b>	
<i>Provvedimento n. 29801</i>	17
<b>C12387 - PAGANINI INVESTMENTS/MULTIVERSITY</b>	
<i>Provvedimento n. 29802</i>	22
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>25</b>
<b>PS11910 - ALLIANZ ASSICURAZIONI-LIQUIDAZIONE DANNI RC AUTO</b>	
<i>Provvedimento n. 29805</i>	25



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### C12382 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE/SACE

Provvedimento n. 29798

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta in data 8 luglio 2021;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 27 luglio 2021, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue;

#### I. LE PARTI

1. Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, anche "MEF"), è un'amministrazione pubblica centrale e, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, provvede alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista. In particolare, il MEF detiene un certo numero di partecipazioni in società quotate<sup>1</sup> e non quotate<sup>2</sup>. Nonostante il MEF detenga il controllo delle società partecipate, nei casi in cui sussiste autonomia degli organi amministrativi in ordine alle decisioni strategiche e operative assunte dalle stesse, non si ritiene configurabile la sussistenza di un unico gruppo, tra le società partecipate dal MEF, sottoposto alla medesima funzione di coordinamento<sup>3</sup>.

2. SACE S.p.A. (di seguito, anche "SACE"), società di diritto italiano, è la *Export Credit Agency* italiana, ossia la società che rilascia garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Essa, insieme alle società dalla stessa controllate, è inoltre autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative per operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si ricordano ENEL S.p.A., ENI S.p.A., Leonardo S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, si ricordano FS S.p.A., RAI S.p.A., ANAS S.p.A. e STMicroelectronics Holding N.V. Tra le società in house, figurano invece Consap S.p.A., Consip S.p.A., SOGEI S.p.A., SOSE S.p.A., Studiare Sviluppo S.r.l.

<sup>3</sup> In particolare, con riferimento all'acquisizione di SNAM da parte di CDP (caso C/11965, provv. n. 23824 del 8 agosto 2012) assumono specifico rilievo le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012, in base alle quali la partecipazione in Snam acquisita da CDP, per quanto inserita nella gestione separata, sarebbe stata gestita con le regole di *governance* della gestione ordinaria, dunque senza che su di essa fosse esercitata alcuna influenza diretta del MEF.

dell'attivazione di processi produttivi. SACE è attualmente sottoposta al controllo esclusivo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Il fatturato realizzato da SACE nel 2020 è stato pari a circa [1-2]\* miliardi di euro di cui circa [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di SACE da parte del MEF, previa acquisizione dell'intera quota del capitale sociale di SACE, in ossequio a quanto previsto dall'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e al relativo decreto attuativo adottato dal MEF di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sulla base di quanto stabilito nelle medesime disposizioni, nell'operazione non rientra la partecipazione detenuta da SACE in SIMEST S.p.A..

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

## IV. IL PARERE DELL'IVASS

5. Con parere pervenuto in data 27 luglio 2021, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e della distribuzione assicurativa.

## V. VALUTAZIONI

6. In considerazione dell'attività svolta da SACE e dalle sue controllate, l'operazione in esame interessa i settori dell'export *credit*, della protezione degli investimenti, dell'assicurazione del credito e dei rischi della costruzione, delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e del *factoring*. Tali settori possono distinguersi in due categorie: attività assistite dalla garanzia dello Stato e attività svolte a condizioni di mercato.

7. Il primo nucleo di attività, consistenti nell'assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato<sup>4</sup>, nel supporto all'internazionalizzazione delle imprese, nel supporto delle operazioni di rilievo strategico

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>4</sup> In particolare, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori

e nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, è svolto da SACE in qualità di soggetto pubblico che opera in forza di specifiche disposizioni normative. SACE è, difatti, l'unico operatore sul mercato in grado di offrire tali tipologie di prodotti e servizi che beneficiano della garanzia statale, i quali presentano caratteristiche tali da renderli non sostituibili con altri prodotti e servizi offerti da operatori terzi, in quanto rispondenti a specifiche esigenze che non possono essere altrimenti soddisfatte<sup>5</sup>.

**8.** Nel secondo gruppo di attività, non assistite da garanzia statale, rientrano: (i) l'assicurazione del credito a breve termine e (ii) il *factoring*. Nell'ambito del settore dell'assicurazione del credito a breve termine, in virtù del consolidato orientamento dell'Autorità per cui ciascun ramo assicurativo rappresenta un distinto mercato rilevante, è possibile distinguere i servizi assicurativi in funzione del rischio coperto (nel caso di specie, ramo "Credito", ramo "Altri danni ai beni" e ramo "Cauzioni").

**9.** Ai fini della valutazione della presente operazione, occorre rilevare che, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, le imprese operanti sotto il controllo del MEF non risultano attive in alcuno dei mercati interessati dall'operazione, mentre SACE detiene una quota di mercato pari rispettivamente a circa il [1-5%] nel mercato dell'assicurazione del credito a breve termine (Ramo 14), a circa il [5-10%] nel mercato delle cauzioni (ramo 15), inferiore al 1% nel mercato degli altri danni ai beni (ramo 9) e a circa il [1-5%] nel mercato del *factoring*.

**10.** Sulla scorta di quanto precede, considerata l'assenza dell'acquirente nei mercati interessati dalla concentrazione, l'operazione non appare sollevare criticità concorrenziali, comportando la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

---

nazionali e le loro controllate e collegate estere nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

<sup>5</sup> Cfr. prov. n. 23923 del 27 settembre 2012, caso C11765 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/SACE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12383 - CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR-MAGNETAR FINANCIAL/ACQUE MINERALI D'ITALIA***Provvedimento n. 29799*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Magnetar Financial LLC, pervenuta in data 9 luglio 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (di seguito, anche solo "Clessidra") è una società di gestione del risparmio controllata da Clessidra Holding S.p.A., detenuta a sua volta al 100% dalla *holding* di investimenti Italmobiliare S.p.A.. Clessidra gestisce Clessidra Restructuring Fund (*i.e.* il fondo che acquisirà la partecipazione in AMI), un fondo dedicato al segmento dei crediti bancari *Unlikely to Pay* verso aziende industriali. Le *portfolio companies* del Gruppo Clessidra sono attive in vari settori, tra cui abbigliamento, caffè, *lighting*, materiali per l'edilizia e servizi finanziari. Il fatturato realizzato da Clessidra a livello nazionale nel 2020 è stato pari a circa [511-700]\* milioni di euro.

2. Magnetar Financial LLC (di seguito, anche solo "Magnetar") è una società che rappresenta i seguenti fondi: (i) Magnetar Structured Credit Fund, LP, (ii) Magnetar Constellation Fund II, Ltd, (iii) Magnetar Constellation Master Fund, Ltd, (iv) Magnetar Longhorn Fund LP, (v) Purpose Alternative Credit Fund - T LLC, (vi) Purpose Alternative Credit Fund Ltd, e (vii) Magnetar Lake Credit Fund LLC (insieme, "Fondi Magnetar"), *i.e.* i fondi che acquisteranno la partecipazione in AMI. Essa (come i Fondi) fa parte del Gruppo Magnetar, che gestisce fondi di investimento alternativi multi-strategia e multiprodotto attivi a livello mondiale. Il fatturato realizzato in Italia da Magnetar nel 2020, è stato di circa [10-31] milioni di euro.

3. Acque Minerali d'Italia S.p.A. (di seguito, anche solo "AMI") è una società italiana interamente controllata da Waterfall S.r.l., società di proprietà della Famiglia Pessina, attiva principalmente nell'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali con marchi tra cui Norda, Sangemini e Gaudianello e per alcune *private labels*. AMI ha realizzato nel 2020 un fatturato di [31-100] milioni di euro in Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di AMI da parte di Clessidra e Magnetar. In particolare, l'operazione è finalizzata al rafforzamento patrimoniale e alla ristrutturazione dell'indebitamento di AMI nel contesto della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale "diretta" ex artt. 161 e 186-bis della Legge Fallimentare, cui la società è stata ammessa dal Tribunale di Milano con decreto in data 4.3.2021.

5. I termini e le condizioni dell'operazione sono disciplinati da: *i*) un accordo quadro sottoscritto in data 23.12.2020 tra Clessidra, i Fondi Magnetar, Waterfall S.r.l. (in qualità di socio unico di AMI) e i soci di Waterfall, come successivamente modificato ("Accordo Quadro"); *ii*) due distinte lettere di offerta inviate ad AMI in data 23.12.2020 da, rispettivamente, Clessidra e i Fondi Magnetar, aventi ad oggetto i termini e le condizioni della loro partecipazione all'operazione, come successivamente modificate ("Offerte").

6. Sulla base delle Offerte e ai sensi dell'Accordo Quadro, l'operazione si articola in più fasi, ad esito delle quali Clessidra e Magnetar deterranno, rispettivamente, il 56% e il 24% del capitale sociale di AMI. Il restante 20% resterà in capo a Waterfall S.r.l.. A seguito dell'operazione, Magnetar e Clessidra eserciteranno il controllo congiunto su AMI, in quanto, tra l'altro, l'approvazione del *budget* annuale e del *business plan* dovrà essere deliberata col voto favorevole di almeno due consiglieri designati da Magnetar e un consigliere designato da Clessidra<sup>1</sup>.

7. L'accordo contiene, inoltre, una clausola di non concorrenza a carico della società venditrice, che si impegna a non svolgere attività in concorrenza in Italia nei confronti di AMI per un periodo di cinque anni.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse, è superiore a 31 milioni di euro.

9. Il patto di non concorrenza, descritto in precedenza, costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo, infatti, occorre osservare che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di

---

<sup>1</sup> Cfr. *Term Sheet of Key Governance and Exit Principles* allegato all'Accordo Quadro, art. 6.

due anni risulterebbe eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione<sup>2</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***IV.1 Il mercato del prodotto***

10. Sulla base dell'attività svolta dall'impresa acquisita, il settore interessato è quello delle acque minerali (imbottigliamento e distribuzione).

Sotto il profilo merceologico, le acque minerali costituiscono un mercato distinto rispetto a quello delle altre bevande analcoliche, in ragione delle particolari caratteristiche che rendono l'acqua idonea a soddisfare il bisogno primario di dissetarsi, al di là di qualsiasi altro aspetto legato al sapore e al piacere. L'assunzione di acqua minerale, non presentando alcuna controindicazione, permette di soddisfare tale esigenza primaria anche a quelle categorie di consumatori che per motivi di salute non possono assumere sostanze diverse.

Le acque minerali rivestono una rilevanza autonoma anche per i distributori, per i quali rappresentano uno dei prodotti di base dell'assortimento, in alcun modo sostituibile con altre bevande analcoliche. Al riguardo, è talvolta possibile individuare una distinzione in base al canale distributivo tra *Home Market*, che comprende l'acqua venduta nei punti vendita per il consumo domestico, e *Away From Home Market*, che comprende il consumo fuori casa, *i.e.* in hotel, ristoranti, locali ecc. (cc.dd. punti vendita *horeca*).

Nel caso specifico, in considerazione della circostanza che non vi è alcuna sovrapposizione orizzontale o relazione verticale tra le attività di AMI e quelle di Clessidra e Magnetar (e dei rispettivi gruppi) non si ritiene necessaria una definizione più precisa del mercato merceologico rilevante.

##### ***IV.2 Il mercato geografico***

11. Sotto il profilo geografico, il mercato delle acque minerali ha dimensione sostanzialmente nazionale alla luce di diverse caratteristiche quali: la specificità delle preferenze dei consumatori e le abitudini di consumo, l'incidenza dei costi di trasporto dell'acqua e l'importanza dei marchi. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non è necessario, nel caso di specie, arrivare a una più precisa definizione del mercato geografico rilevante.

#### **V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE**

12. La quota attribuibile ad AMI nel 2019 a livello nazionale è pari a circa il [0-5%] in valore e al [5-10%] in volume, mentre gli acquirenti non operano – né direttamente né indirettamente – nel mercato interessato o in mercati ad esso verticalmente collegati. Sul mercato in questione operano numerosi e qualificati concorrenti con quote di mercato notevolmente superiori a quelle detenute da AMI.

---

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12384 - ENI/CEF 3 WIND ENERGY-GREEN ENERGY MANAGEMENT SERVICES-FINPOWER WIND-EOLICA LUCANA***Provvedimento n. 29800*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Eni S.p.A., pervenuta il 9 luglio 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Eni S.p.A. ("Eni") è la società posta al vertice dell'omonimo gruppo industriale attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi all'ingrosso e sulla rete ordinaria e autostradale, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione (anche attraverso impianti fotovoltaici) e vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Il gruppo Eni ha realizzato nel 2020 un fatturato mondiale pari a circa 44 miliardi di euro<sup>1</sup> di cui circa [10-20]<sup>2</sup> miliardi di euro realizzati in Italia.

**2.** CEF 3 Wind Energy S.p.A. ("CEF 3") è una *holding* attiva nel settore delle energie rinnovabili. Le sue società controllate detengono e gestiscono impianti eolici in Italia. In particolare, CEF 3 detiene (tramite le società veicolo SER e SER 1), la gestione di undici impianti eolici, di cui cinque (Serra del Vento Nord, Serra del Vento Sud, Lago Arancio, Rocca Ficuzza, Nebrodi Ovest) gestiti da SER e sei (Alcantara Nord, Alcantara Sud, Nebrodi Nord, Nebrodi Est, Taverna La Storta Nord, Taverna La Storta Sud) gestiti da SER 1. Tali impianti producono energia elettrica che viene rivenduta sulla rete nazionale. Il capitale sociale di CEF 3 è detenuto congiuntamente da CEF 2 Wind Energy B.V. ("CEF BV", società riconducibile al gruppo Glennmont Partners) e da Eolica B.V. (società riconducibile al gruppo PPGGM). Il fatturato realizzato da CEF 3 nel 2020 è stato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui [31-100] realizzati in Italia.

**3.** Green Energy Management Services S.r.l. ("GEMS") è una società di gestione che si occupa di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. In

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2020/Relazione-finanziaria-annuale-2020.pdf>.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

particolare, GEMS fornisce i propri servizi di *asset management* principalmente a beneficio del complesso di impianti eolici gestiti dalle società veicolo facenti capo a Glennmont Partners e PPGGM. Il capitale sociale di GEMS (al pari di quello di CEF 3) è detenuto congiuntamente da CEF BV (società riconducibile al gruppo Glennmont Partners) e da Eolica B.V. (società riconducibile al gruppo PPGGM). Il fatturato realizzato da GEMS nel 2020 è stato pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] realizzati in Italia.

4. Finpower Wind S.r.l. (“Finpower”) è una società veicolo che si occupa della gestione di un impianto eolico (Finpower Wind) localizzato in Basilicata. L’intero capitale di Finpower è detenuto, indirettamente, dalla già citata società CEF BV, riconducibile al gruppo Glennmont Partners. Il fatturato realizzato da Finpower nel 2020 è stato pari a circa [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] realizzati in Italia.

5. Eolica Lucana S.r.l. (“Eolica”) è una società veicolo che si occupa della gestione di un impianto eolico (Eolica Lucana) localizzato in Abruzzo. L’intero capitale di Eolica è detenuto, indirettamente, dalla già citata società CEF BV, riconducibile al gruppo Glennmont Partners. Il fatturato realizzato da Finpower nel 2020 è stato pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

6. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo da parte ENI – eventualmente per il tramite di una società del medesimo gruppo designata da ENI – dell’intero capitale sociale di CEF 3 (e, indirettamente, delle sue controllate, SER e SER 1), GEMS, Finpower ed Eolica. Ad esito dell’Operazione, pertanto, ENI controllerà in via esclusiva direttamente e indirettamente le citate Società Obiettivo. La Parte notificante ha rappresentato che l’Operazione rappresenta un’unica concentrazione, in quanto l’acquisizione di tutte le Società Obiettivo è stata negoziata e verrà attuata contestualmente e le singole acquisizioni sono interdipendenti dal punto di vista economico.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

7. Le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza economica e funzionale, costituiscono un’unica operazione. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione*

8. In ragione dell'attività delle imprese acquisite, il mercato coinvolto dalla presente operazione è quello della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica<sup>3</sup>. Secondo la prassi decisionale dell'Autorità, tale mercato comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia quelle *spot* (cc.dd. "mercato del giorno prima" e "mercato infragiornaliero") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A. ("GME"), nonché i contratti bilaterali (c.d. "over-the-counter", "OTC")<sup>4</sup>.

9. La dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità, è ritenuta sovraregionale. Più in particolare, l'Autorità è solita definire quattro macroaree: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna<sup>5</sup>. Alla luce della localizzazione degli impianti di proprietà e gestiti dalle Società Obiettivo, queste ultime sono attive nel mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nelle macroaree Sud e Sicilia. Pertanto, si riportano nella seguente tabella le posizioni stimate detenute dalle Parti in termini di quota di volumi lordi forniti e di capacità installata<sup>6</sup>.

	Macroarea Sud		Macroarea Sicilia	
	Capacità (2020)	Volumi (2020)	Capacità (2020)	Volumi (2020)
<b>Eni</b>	[1-5%]	[5-10%]	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]
<b>Società target</b>	[inferiore a 1%]	[inferiore a 1%]	[1-5%]	[1-5%]
<b>TOTALE</b>	[1-5%]	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]

10. Come si può osservare, la posizione delle Parti appare estremamente limitata in ciascuna delle macroaree considerate e, in particolare, il contributo aggiuntivo apportato dalle società *target* alla già limitata posizione di Eni appare avere effetti trascurabili<sup>7</sup>.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

<sup>3</sup> I servizi accessori svolti da GEMS, infatti, hanno avuto inizio soltanto a metà del 2020 e prevalentemente nei confronti delle altre società target della presente Operazione.

<sup>4</sup> AGCM, provv. 18 settembre 2019, caso C12252 – AXPO ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI AXOPOWER.

<sup>5</sup> AGCM, provv. 22 dicembre 2020, caso C12339 - LINEA GROUP HOLDING/AGRIPOWER; provv. 20 novembre 2018, caso C12198 – A2A ENERGIA/RAMO DI AZIENDA DI X3 ENERGY; provv. 19 giugno 2012, AS972 - MERCATO DELLA PRODUZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO DI ENERGIA ELETTRICA.

<sup>6</sup> Considerate la dimensione delle società acquisite, la posizione di queste ultime viene computata in modo aggregato.

<sup>7</sup> Sono presenti, peraltro, nel mercato concorrenti di dimensioni maggiori, tra cui il gruppo Enel, cfr. Relazione Annuale Arera 2020, Fig. 2.1 – Contributo dei maggiori gruppi alla produzione nazionale lorda.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Filippo Arena*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

---

**C12385 - EURIZON CAPITAL SGR/GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI***Provvedimento n. 29801*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Eurizon Capital SGR S.p.A. pervenuta in data 12 luglio 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Eurizon Capital SGR S.p.A. ("Eurizon SGR") è una società di gestione del risparmio controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Nel 2020, il fatturato consolidato del gruppo ISP è stato di circa [90-100]\* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [80-90] miliardi di euro nell'Unione Europea e circa [70-80] miliardi di euro realizzati in Italia<sup>1</sup>.

**2.** Gruppo Servizi Associati S.p.A. ("GSA") è una società attiva, anche mediante le sue controllate<sup>2</sup>, nella vendita di prodotti e servizi per la prevenzione di incendi (ivi inclusa la formazione professionale specifica), nella vigilanza e pronto intervento antincendio, nella "soft security" e nella facility management. GSA è controllata, per il tramite di Aurora Quattro S.p.A., da: (i) Armonia SGR S.p.A. ("Armonia"), per il tramite di Aurora 3 S.p.A., con una partecipazione pari al 68,5%; e da due persone fisiche: una, per il tramite della controllata Al.Pe.Invest S.p.A. ("Alpe"), detiene una partecipazione pari al 30% mentre l'altra ha la restante partecipazione dell'1,5%.

Nel 2020, il gruppo GSA ha realizzato un fatturato di circa [100-511] milioni di euro nell'Unione europea di cui circa [100-511] milioni di euro realizzati in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte del gruppo ISP, per il tramite di una società veicolo di nuova costituzione, la BidCo<sup>3</sup>, di una partecipazione di controllo nel capitale

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Per gli istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione del gruppo BPCE i dati di fatturato sono stati calcolati ai sensi dell'art 16, comma 2, della l. n. 287/90.

<sup>2</sup> La GSA è titolare (a) dell'intero capitale sociale di GSA Firesafe S.r.l. (la quale – a sua volta – controlla al 100% GSA Errevi S.r.l.), (b) del 99% di S.R.M.B Secours Routiers du Mont-Blanc SAS France, nonché (c) del 98,5% del capitale sociale di GSA Scarl ("Società controllate"), le quali – insieme a GSA – costituiscono il perimetro dell'operazione.

<sup>3</sup> A sua volta il capitale sociale di BidCo sarà detenuto da una società di capitali di nuova costituzione, la "HoldCo", controllata da Eurizon SGR per conto di due fondi di investimento, (a) il fondo di investimento alternativo italiano riservato mobiliare di tipo chiuso denominato Eurizon Iter e (b) il fondo di investimento alternativo chiuso non riservato, autorizzato da Banca d'Italia quale Fondo di investimento europeo a lungo termine denominato Eurizon Iter ELTIF. Detti fonti

sociale di GSA in forza di un contratto di compravendita sottoscritto con i soci venditori, i quali a loro volta, in forza di un contratto di investimento<sup>4</sup>, parteciperanno al capitale sociale di BidCo. Il capitale sociale di BidCo, che deterrà il 100% di GSA, sarà detenuto da Eurizon SGR<sup>5</sup> per una percentuale non inferiore al [65-70%] mentre la restante parte dagli attuali soci della società target, in misura non superiore al [10-15%] da Armonia, non superiore al [15-20%] dal socio di Alpe e da altri *manager* per lo [inferiore all'1%] circa.

4. Secondo quanto comunicato, le regole di *governance* disciplinate dai Patti Parasociali sottoscritti tra le Parti attribuiranno al gruppo ISP un diritto di veto su decisioni strategiche di GSA ([*omissis*])<sup>6</sup>. Pertanto, ad esito dell'operazione di concentrazione notificata, il gruppo ISP acquisirà il controllo esclusivo di GSA per il tramite della società veicolo BidCo.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

6. Tenuto conto dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico, la vendita di prodotti e servizi per la prevenzione di incendi e, più specificatamente, la commercializzazione diretta di impianti e sistemi, ivi inclusa la formazione professionale specifica, la vigilanza e pronto intervento antincendio, i servizi di portierato e di vigilanza non armata e il *facility management*.

L'operazione in esame determina limitate sovrapposizioni tra le attività delle parti solo con riguardo alla formazione professionale.

7. Nell'ambito del mercato dei prodotti antincendio è possibile distinguere i mercati degli apparecchi e componenti, ove l'impresa acquirente opera in maniera molto marginale<sup>7</sup>, dai mercati degli

---

facevano già capo a Pramerica SGR S.p.A. A partire dal 1° luglio 2021, divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Pramerica SGR S.p.A. ("Pramerica") in Eurizon SGR, i medesimi si intendono costituiti e gestiti da quest'ultima società.

<sup>4</sup> L'Accordo di Investimento regola i termini e le condizioni della sottoscrizione da parte di Alpe e della società veicolo di un aumento di capitale alle stesse riservato da perfezionarsi alla data di esecuzione dell'Operazione in esame.

<sup>5</sup> Per il tramite della società veicolo HoldCo.

<sup>6</sup> [*Omissis*].

<sup>7</sup> I dispositivi antincendio (tra cui gli estintori, gli idranti, le porte tagliafuoco, la segnaletica, ecc.) e allarmi sono ricompresi nel più ampio ambito dei sistemi di sicurezza per edifici e abitazioni, distinto da quello dei sistemi antintrusione. Con riguardo a tali prodotti non può escludersi una ulteriore segmentazione in relazione a ciascuna tipologia di prodotto

impianti e sistemi veri e propri e dei relativi servizi di assistenza post vendita; l'assistenza, manutenzione e riparazione dei dispositivi antincendio possono essere ritenuti riconducibili al mercato del *facility management*<sup>8</sup>.

**8.** I servizi di *facility management* ricomprendono un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, finalizzati alla gestione di grandi strutture immobiliari (generalmente nell'ambito della pubblica amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali, ecc.), offerto da imprese specializzate a soggetti che si occupano della gestione degli immobili. Si tratta in particolare di prestazioni relative alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture edili e delle loro pertinenze e degli impianti nonché relative alla fornitura di attività ancillari<sup>9</sup>. Nello specifico, oltre alle attività sopra elencate, GSA svolge anche l'attività di vigilanza antincendio, prevenzione e pronto intervento antincendio. Secondo quanto comunicato tale attività è funzionale all'utilizzo delle infrastrutture presso cui è prestata ed è connessa all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (già inclusa nel *facility management*) poiché rappresenta uno dei mezzi attraverso i quali il servizio di vigilanza e prevenzione antincendio viene esperito, per il tramite di personale formato e specializzato<sup>10</sup>. Nel caso di specie, non si ritiene tuttavia necessario approfondire ulteriormente la delimitazione merceologica del mercato, in ragione dell'assenza di qualsivoglia sovrapposizione orizzontale e/o verticale tra le Parti in tali attività a prescindere dalla definizione del mercato adottata.

**9.** Con riguardo ai dispositivi antincendio, GSA svolge altresì, seppure in maniera estremamente residuale, attività di formazione professionale con specifico riferimento alla sicurezza antincendio. Nei suoi precedenti, l'Autorità ha individuato il mercato della fornitura alle imprese ed enti pubblici di servizi di addestramento e formazione professionale, consistenti nell'organizzazione e gestione di corsi di formazione, rivolti a soggetti privati e/o pubblici<sup>11</sup>. Nel caso di specie, una più precisa individuazione dei mercati non risulta necessaria in quanto quale che sia la definizione adottata l'operazione risulterà priva di effetti apprezzabili nei mercati in esame.

### ***Il mercato geografico***

**10.** Secondo l'orientamento dell'Autorità, la dimensione geografica del mercato della vendita di prodotti antincendio può considerarsi nazionale nonostante la tendenza all'uniformazione a livello europeo in ragione degli specifici regimi di omologazione dei prodotti e dei sistemi antincendio adottati da diversi Paesi europei.

---

(apparecchio o componente), in ragione delle specifiche caratteristiche; tuttavia, nel caso di specie non è necessario approfondire ulteriormente la delimitazione merceologica del mercato. Cfr. C11471 - Sicura/Ramo di azienda di Do-Ci Antincendio, provvedimento n. 23314 del 14 febbraio 2012; C10879 - Sicura/Stablum, provvedimento n. 21998 del 5 gennaio 2011.

<sup>8</sup> Cfr. C11471 e C10879 cit.

<sup>9</sup> I servizi di *facility management* riguardano tipicamente un complesso di servizi relativi alla gestione e manutenzione degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori e simili, ivi inclusi i servizi di gestione calore), alla gestione e manutenzione delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.) ai servizi alle persone (pulizie, sicurezza, catering e simili) e ai servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc.). Tra gli altri cfr. C12350 - Fincantieri Infrastrutture/Rami Di Azienda Di Inso-Sistemi per le infrastrutture sociali, provvedimento n. 28529 del 26 gennaio 2020.

<sup>10</sup> Le Parti hanno precisato che nell'esperienza di GSA, alle procedure competitive per l'affidamento di servizi di vigilanza, prevenzione e pronto intervento antincendio partecipano regolarmente sia imprese attive nel *facility management* in senso ampio, sia imprese maggiormente focalizzate sui servizi di vigilanza antincendio e/o sui servizi di manutenzione.

<sup>11</sup> Cfr., ad esempio, C12254 - Paganini Investment-Multiversity/Newco, provvedimento n. 27916 del 25 settembre 2019.

**11.** Anche relativamente al mercato del *facility management* e dei servizi di vigilanza e prevenzione antincendio, in considerazione della struttura della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica può comprendere l'intero territorio nazionale<sup>12</sup>.

**12.** Per quanto riguarda la rilevanza geografica, il mercato della fornitura di beni e servizi per la formazione professionale può ritenersi di dimensione nazionale, alla luce dell'importanza della lingua in relazione al tipo di servizio prestato e della necessità per le imprese fornitrici di dotarsi di una stabile organizzazione sul territorio italiano.

#### ***Effetti dell'operazione***

**13.** L'operazione in esame non determina sovrapposizioni tra le attività delle Parti né con riguardo al mercato dei prodotti antincendio né al mercato del *facility management*, inclusi i servizi di assistenza e manutenzione degli impianti antincendio, servizi di pulizie, portierato e *reception* e i servizi di vigilanza antincendio, prevenzione, pronto intervento antincendio. In questi mercati GSA opera con quote a livello nazionale modeste, inferiori all'1% e anche volendo considerare la posizione di mercato distintamente sui servizi antincendio la quota è del [0-5%]. A prescindere dalla definizione adottata, posto che il gruppo ISP non svolge alcuna di dette attività, la concentrazione non risulta quindi idonea ad alterare le condizioni concorrenziali nei mercati in esame.

**14.** L'operazione non appare idonea a produrre alcun effetto apprezzabile sulle dinamiche concorrenziali neanche nel mercato della formazione professionale, dove l'operazione determinerà una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti in misura non significativa. La quota *post merger* imputabile al gruppo ISP rimarrà inferiore all'1% ([*omissis*]), con un incremento infinitesimale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

<sup>12</sup> Cfr., tra le altre, C12167 - FENICE/ZEPHIRO, provv. n. 27246 del 27 giugno 2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12387 - PAGANINI INVESTMENTS/MULTIVERSITY**

*Provvedimento n. 29802*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la notifica della società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., pervenuta il 30 luglio 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Paganini è una società di diritto lussemburghese controllata da CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ("CVC"), società a responsabilità limitata classificata come fondo d'investimento specializzato.

**2.** CVC, insieme alle sue società controllate e collegate e a CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation e alle sue società controllate e collegate, appartiene al Network CVC ("Network CVC"). Il Network CVC è attivo, in particolare, nella consulenza e/o la gestione di investimenti per conto di alcuni fondi e piattaforme di investimento. I fondi CVC detengono partecipazioni in società attive in vari settori, tra cui prodotti chimici, servizi pubblici, produzione, vendita al dettaglio e distribuzione, in tutto il mondo e principalmente in Europa, negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico. Al 30 giugno 2020, il Network CVC gestisce complessivamente circa 90 miliardi di euro di attività.

**3.** Nel 2019 CVC ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [30-40]\* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro in Unione Europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

**4.** Oggetto di acquisizione è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, attualmente controllata congiuntamente al 50% direttamente da Paganini e indirettamente da CVC, e per l'altro 50% direttamente da Multiversity S.p.A. e indirettamente da Wiversity S.r.l., a sua volta controllata al 100% da una persona fisica con cittadinanza italiana.

**5.** La società *target* è attiva - principalmente - nell'erogazione di corsi di istruzione superiore e professionale, anche attraverso una metodologia di apprendimento innovativa e una piattaforma *e-learning* proprietaria, nonché nell'editoria specializzata ad uso universitario e professionale (tale attività è svolta quasi integralmente in funzione dei servizi d'istruzione erogati da Multiversity e non a favore di terzi).

**6.** Nel 2020 la società *target* ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [100-511] milioni di euro.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Per mezzo di un contratto di compravendita, Multiversity cederà a Paganini il restante 50% del capitale sociale della società *target*. Sulla base di quanto previsto nel contratto e delle regole di *governance* stabilite dall'accordo tra gli azionisti, CVC, attraverso Paganini, passerà da una posizione di controllo congiunto ad una di controllo esclusivo sulla società *target*<sup>1</sup>.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

9. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

10. In considerazione delle attività che saranno effettivamente svolte dalla società oggetto di acquisizione, i mercati rilevanti interessati dalla concentrazione sono: quello dei corsi di istruzione superiore universitaria, che include i corsi di laurea, i corsi *post-lauream* e i dottorati di ricerca; e quello della formazione professionale.

### *(i) Il mercato dell'istruzione superiore universitaria*

11. Il mercato dell'istruzione superiore universitaria include tutti i corsi finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio universitario. Tra essi si annoverano i corsi di laurea, i corsi *post-lauream* e i dottorati di ricerca. All'interno di tale mercato potrebbero distinguersi ulteriori segmenti, sulla base delle tipologie e modalità di insegnamento impartite agli studenti, del soggetto che eroga l'istruzione superiore (soggetto pubblico o privato) ovvero del titolo di istruzione che si intende conseguire.

12. Sotto il profilo geografico, il mercato dell'istruzione superiore universitaria ha dimensione nazionale, in considerazione, in particolare, del fatto che i corsi sono tenuti nella lingua madre di ciascun paese, nonché in ragione delle specifiche previsioni regolatorie previste in ciascun paese per l'accesso a tale mercato. In Italia, ad esempio, al fine di poter operare sul mercato dell'istruzione superiore, è necessario che l'istituzione universitaria venga autorizzata e accreditata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, attraverso un'apposita procedura.

### *(ii) Il mercato della formazione professionale*

13. Sulla base dei precedenti nazionali<sup>2</sup>, tale mercato include tutte le attività e i servizi connessi alla gestione e all'erogazione di corsi aventi ad oggetto la formazione professionale di dipendenti di entità private o pubbliche. Le caratteristiche delle due tipologie di soggetti dai quali proviene la

<sup>1</sup> Cfr. decisione n. 27916 del 25 settembre 2019, caso C12254 Paganini Investment-Multiversity/Newco.

<sup>2</sup> Cfr. caso C12254 cit., e decisioni n. 9628 del 7 giugno 2001, caso C4622, Isvor Knowledge System/Cromos, e n. 9801 del 26 luglio 2001, caso C4707, Isvor Knowledge System/Scuola di Pubblica Amministrazione.

domanda - privati e pubblici - potrebbero indurre a individuare per i servizi ad essi forniti due mercati distinti, ma una più precisa individuazione dei mercati in tal senso non risulta necessaria nel caso di specie. Non muterebbe, infatti, la valutazione circa gli effetti della presente operazione.

**14.** La dimensione geografica di questo mercato deve essere considerata nazionale, in considerazione dell'importanza della lingua in relazione al tipo di servizio prestato e della necessità per le imprese fornitrici di avere una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

**15.** L'operazione in esame consiste nella modifica della struttura di controllo già esercitato da Paganini sulla società *target*, dal controllo congiunto a quello esclusivo.

**16.** Nei mercati italiani dell'istruzione superiore universitaria e della formazione professionale, le quote di mercato detenute a seguito dell'operazione saranno pari rispettivamente al *[1-5%]* e *[inferiore all'1%]*. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali l'Università SDA Bocconi, l'Università LUISS "Guido Carli", l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Campus Bio-Medico, il San Raffaele, l'Università degli Studi Niccolò Cusano, l'Università degli Studi e-Campus e l'Università Telematica Uninettuno.

**17.** In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11910 - ALLIANZ ASSICURAZIONI-LIQUIDAZIONE DANNI RC AUTO

Provvedimento n. 29805

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo) e, in particolare, l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le proprie delibere del 13 aprile 2021 e del 15 giugno 2021, con le quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

1. Allianz S.p.A. (di seguito, Allianz) è una società attiva nel settore dei servizi assicurativi. Il bilancio della società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 presenta una raccolta premi pari a circa 3,6 miliardi di euro nel comparto danni (ed a circa 2,3 miliardi di euro nel comparto vita).

2. Assoutenti in qualità di Associazione di Consumatori segnalante.

### II. CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento ha ad oggetto due pratiche commerciali riguardanti:

- a) l'imposizione di ostacoli all'esercizio dell'accesso agli atti del c.d. fascicolo del sinistro mediante l'adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o ingiustificato diniego alle relative istanze;
- b) il mancato rispetto dei termini di legge per la liquidazione dei risarcimenti e/o la richiesta di documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione, nonostante la stessa sia stata già trasmessa al liquidatore.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. A seguito di alcune segnalazioni e di indagini preistruttorie<sup>1</sup>, in data 24 novembre 2020 è stato comunicato ad Allianz l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11910<sup>2</sup> contestando la possibile violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 lettera d) del Codice del Consumo.

5. In tale sede venivano, in particolare, contestate due pratiche di Allianz consistenti: a) nell'imposizione di ostacoli all'esercizio dell'accesso agli atti del c.d. fascicolo del sinistro mediante l'adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o ingiustificato diniego alle relative istanze; b) nel mancato rispetto dei termini di legge per la liquidazione dei risarcimenti e/o nella richiesta di documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione, nonostante la stessa sia stata già trasmessa al liquidatore.

6. In data 18 dicembre 2020 l'Associazione di consumatori Assoutenti ha chiesto di partecipare al procedimento e, in data 19 febbraio 2021, tale istanza è stata accolta<sup>3</sup>.

7. Nel corso del procedimento, Allianz ha depositato alcune memorie fornendo, altresì, le ulteriori informazioni richieste dall'Autorità<sup>4</sup>.

8. In data 9 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, Allianz ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di contestazione, producendo, infine, una versione integrata e consolidata degli stessi in data 7 giugno 2021<sup>5</sup>.

9. In data 23 febbraio 2021 Allianz è stata sentita in audizione<sup>6</sup>.

10. In data 26 maggio 2021 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttorio ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>7</sup>.

11. In data 10 giugno 2021 è stato chiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, il parere all'Ivass e tale parere è pervenuto in data 29 luglio 2021<sup>8</sup>.

#### 2) *Le evidenze acquisite.*

12. Allianz, nelle proprie memorie e nelle risposte alle richieste di informazioni, ha rappresentato quanto segue:

a) ogni volta che Allianz riceve documentazione o comunicazioni relative a un sinistro, questa viene prontamente digitalizzata – qualora pervenuta in forma cartacea – e processata a livello interno per il tramite di un sistema automatico di *Text Analytics* al fine di permettere l'inserimento della suddetta informazione all'interno del sistema informatico della Società. Tale processo di digitalizzazione interessa anche le richieste di accesso agli atti, per le quali – una volta intercettate dal summenzionato sistema informatico – viene creato un riferimento (c.d. *task*) nell'interfaccia

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. nn. 1-9.

<sup>2</sup> Doc. n. 10.

<sup>3</sup> Docc. n. 24 e 42.

<sup>4</sup> Doc. n. 23, 26, 27, 29, 31, 33, 51, 52, 57, 60, 61, 62.

<sup>5</sup> Doc. n. 39 e 67.

<sup>6</sup> Doc. n. 46.

<sup>7</sup> Doc. n. 65 e 66.

<sup>8</sup> Docc. n. 69 e n. 75.

informatica cui ha accesso il liquidatore (denominata *Scadenziario Doc*), la cui funzione è quella di permettere una catalogazione digitale della richiesta, accompagnata da un'iconografia di tipo semaforico volta ad allertare il liquidatore dell'approssimarsi della scadenza relativa all'azione necessaria per soddisfare il *task* e ritenerlo eseguito;

b) al momento della creazione, il *task* inserito nello *Scadenziario Doc* si vede assegnare la dicitura '*NUOVA richiesta di accesso agli atti*'. In relazione a ciò, il sistema imposta in automatico una prima scadenza di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a disposizione del liquidatore per valutare come procedere e dare seguito alla richiesta<sup>9</sup>. Qualora il liquidatore ometta di intervenire sul *task* generato, la richiesta viene considerata automaticamente accettata e il sistema passa direttamente allo stato successivo di elaborazione della stessa, attraverso due passaggi: (i) aggiornando la scadenza per l'evasione a 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; e (ii) sostituendo la descrizione del *task* con la dicitura 'Richiesta di accesso agli atti';

c) la richiesta di accesso agli atti può essere formulata alla Società tramite diversi mezzi di comunicazione, ossia: (i) fax, (ii) raccomandata con ricevuta di ritorno, (iii) posta elettronica certificata (PEC), o (iv) *e-mail*. I destinatari possono essere: (i) Allianz, (ii) il Centro Liquidazione Danni (CLD) territorialmente competente, ovvero (iii) l'agenzia presente sul territorio;

d) Allianz garantisce l'accesso effettivo alla documentazione richiesta tramite invio della stessa al richiedente a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure permettendo allo stesso il ritiro materiale di copia cartacea *in loco* presso il CLD o l'agenzia presente sul territorio. Date le particolarità connesse al verificarsi della pandemia di Covid-19, Allianz ha prodotto specifiche disposizioni e linee guida interne al fine di garantire il diritto a un effettivo e celere accesso agli atti da parte dei soggetti richiedenti nonostante le problematiche e le criticità dovute alla particolare situazione sanitaria presente e, in particolare, al periodo di *lockdown*;

e) delle 10.899 richieste di accesso agli atti pervenute dal 1° marzo 2019 al 26 novembre 2020, circa il 49% è stato evaso con l'invio della documentazione richiesta. Le restanti sono state gestite senza invio di documentazione in assenza dei requisiti di legge. Il tempo medio di accesso al fascicolo è stato inferiore al termine massimo di 60 giorni di cui all'art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private;

f) per quanto riguarda le richieste di liquidazione sinistri\_Allianz, al fine di determinare il grado di responsabilità delle parti coinvolte in un sinistro e poter così quantificare il danno da questo derivante, richiede innanzitutto la documentazione espressamente prevista dalla normativa applicabile (articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni), ossia: (i) la Constatazione Amichevole di Incidente (CAI); (ii) la descrizione delle modalità con cui il sinistro è avvenuto; (iii) il codice fiscale del soggetto avente diritto al risarcimento; (iv) l'indicazione di luogo e orario (d'ufficio) di almeno 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della risposta, durante i quali il mezzo o le cose danneggiate, anche se già riparati, possono essere esaminati dal perito incaricato dalla Società. Qualora dal sinistro scaturiscano anche lesioni fisiche, la normativa di cui sopra prevede che il soggetto danneggiato debba necessariamente fornire alla compagnia assicurativa adita ulteriori informazioni;

---

<sup>9</sup> Il termine corrisponde a quello assegnato dal Codice delle Assicurazioni Private alle Compagnie per dare riscontro alla richiesta di accesso, mentre l'intera procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.

g) la determinazione del grado di responsabilità in capo ai singoli soggetti coinvolti relativamente ai sinistri rientranti nell'alveo applicativo della procedura di c.d. 'risarcimento diretto' (di cui agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni) può essere effettuata anche sulla base dei flussi informativi nonché della documentazione pervenuta ai sensi delle norme e delle modalità previste dalla c.d. CARD approvata dall'IVASS;

h) per quanto riguarda le tempistiche di liquidazione, il numero percentuale di posizioni di danno relativamente a cui la liquidazione è avvenuta effettivamente oltre i termini previsti dalla legge risulta inferiore all'1% tanto nel 2019 che nel 2020.

### 3) *Gli impegni presentati da Allianz*

**13.** Allianz ha presentato impegni riguardanti quattro profili (A. *task* di tipo gestionale; B. *task* di tipo informatico; C. *task* comunicazionali; D. *task* formativi), descritti più compiutamente nel formulario allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante:

- Impegno A): rafforzamento dei sistemi interni di controllo con particolare riferimento all'attività della funzione aziendale "*Controllo Qualità Sinistri*", nonché all'introduzione di "*incentivi premianti*" per i Liquidatori Allianz con l'obiettivo di accrescere il rispetto degli adempimenti normativi, stimolando tempistiche di evasione inferiori rispetto alle scadenze normative attraverso percentuali variabili di persone premiabili in funzione delle migliori *performance* raggiunte dalle varie unità liquidative e in funzione dei risultati individuali conseguiti, in tal modo accrescendo i "*margini di sicurezza*" nella tempistica di gestione delle funzioni aziendali (impegni riguardanti *task* di tipo "gestionale" relativi alle pratiche commerciali oggetto di contestazione *sub a*) e *b*) della comunicazione di avvio del procedimento);

- Impegno B): miglioramento del sistema di c.d. "*text analytics*", ovvero dell'analisi del contenuto dei documenti cartacei e digitali ricevuti da Allianz, al fine di individuare automaticamente e isolare le effettive richieste di accesso agli atti del fascicolo dei sinistri RC auto ed evitare, ad esempio, i c.d. "*falsi positivi*". Tali falsi positivi riguardano le "*erronee catalogazioni*" di richieste considerate come istanze di accesso agli atti del fascicolo, ma non considerabili come tali (ad esempio richieste "generiche" ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni). La ricerca dei falsi positivi risponde al fondamentale obiettivo di evitare "inefficienti appesantimenti" nella gestione delle procedure di accesso al fascicolo dei sinistri (impegni riguardanti *task* "informatici" relativi alla pratica commerciale *sub a*) dell'avvio);

- Impegno C): modifica delle comunicazioni (modulistica, termini utilizzati, ecc.) utilizzate da Allianz per la richiesta dei documenti necessari per la liquidazione dei danni agli utenti, indicando con la massima chiarezza, trasparenza e semplicità (anche di tipo grafico) i documenti strettamente necessari, meglio precisando anche che non sono dovuti documenti già in possesso di Allianz, nonché naturalmente documenti superflui o addirittura non pertinenti (impegni su *task* "comunicazionali" riguardanti la pratica commerciale *sub b*) dell'avvio);

- Impegno D): programma di specializzazione dei liquidatori Allianz con apposite iniziative formative, nonché distinzione delle necessità formative in funzione delle principali tipologie di sinistri, ad esempio per il settore "danni prevalentemente a cose" oppure "danni prevalentemente a persone". Tale impegno ha l'obiettivo di accrescere i già elevati livelli di efficienza dei liquidatori, uniformando il modello organizzativo delle varie tipologie di sinistri e attribuendo ciascuna singola posizione di danno - attraverso un sistema informatico di *routing* che analizza le caratteristiche del

sinistro e della documentazione al momento della sua denuncia - al liquidatore territorialmente preposto in funzione dei suoi *skills* individuali e del suo carico di lavoro (impegni riguardanti *task* “formativi” relativi alle pratiche commerciali di cui ai punti *a*) e *b*) dell’avvio).

I predetti impegni - assunti per la durata di 3 anni - avranno attuazione entro 45 giorni dalla decisione di accettazione degli stessi da parte dell’Autorità, salvo:

- a) gli impegni riguardanti il c.d. “*tool autocontrollo*” e la formalizzazione del “*sistema incentivante*” che non potranno essere attuati prima di luglio 2021;
- b) la condivisione dei risultati globali derivanti dalle verifiche di Allianz che non potrà essere utilmente attuata prima di gennaio 2022.

#### **4) Il parere dell’IVASS**

**14.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore assicurativo, in data 10 giugno 2021, è stato richiesto il parere all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo. n. 21/2014.

L’Ivass ha reso il proprio parere in data 29 luglio 2021 segnalando che, “*Con riguardo agli impegni proposti da Allianz S.p.A. in relazione a entrambi i profili contestati si comunica che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare*”.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**15.** Gli impegni presentati da Allianz nel corso del procedimento appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio. Essi sono in grado di migliorare le procedure e il livello di efficienza e trasparenza nella gestione dell’intero processo di liquidazione dei danni (dalla presa in carico iniziale del sinistro, all’accesso agli atti del fascicolo fino ad arrivare alla liquidazione finale nel rispetto delle relative tempistiche di legge) nel settore RC auto.

**16.** In particolare, per quanto concerne l’impatto e l’efficacia degli impegni presentati:

a) l’Impegno A) appare consentire una più tempestiva e analitica evidenza a livello di *management* aziendale del livello di *performance* della “struttura liquidativa” riguardo anche al rispetto della normativa e della tempistica di evasione delle richieste di accesso agli atti e di risarcimento.

In quest’ottica, appare rilevante l’introduzione di nuovi “*incentivi economici*” per i liquidatori più efficienti, che consentirà di ottenere miglioramenti delle procedure liquidative, inclusi i tempi di liquidazione, stimolando direttamente coloro che sono incaricati della loro applicazione;

b) quanto, poi, all’Impegno B), esso dovrebbe accrescere l’efficienza dei processi liquidativi, con riferimento alle richieste di accesso agli atti del fascicolo del sinistro, consentendo di riconoscere le effettive richieste di accesso, e riducendo gli eventuali errori di catalogazione dei c.d. “falsi positivi”, i quali hanno il solo effetto di appesantire il sistema con richieste che non necessitano di essere evase, a discapito della velocità di lavorazione delle reali istanze di accesso;

c) con la riformulazione dei testi delle proprie comunicazioni (“modulistica”) e delle informazioni fornite agli utenti che intendono richiedere un risarcimento, di cui all’Impegno C), la Compagnia renderà più chiara la procedura da seguire da parte dei consumatori, che saranno in grado di fornire la documentazione necessaria a consentire la corretta e tempestiva liquidazione del sinistro

lamentato; nello stesso tempo verrà chiarito che al consumatore non verrà richiesta documentazione ridondante o che, comunque, è già stata fornita;

d) tramite, infine, le attività formative e di specializzazione indicate all'Impegno D), Allianz mira a conseguire un miglioramento della tempistica di gestione sia delle procedure liquidative complessive sia di quelle relative all'accesso agli atti poiché i singoli liquidatori – specializzandosi su una precisa “tipologia di sinistro” (distinguendo tra quelli di gestione più semplice quali i sinistri con soli danni a cose e quelli di gestione più complessa, con danni anche a persone) – potranno migliorare l'efficiente gestione degli stessi.

**17.** Alla luce di quanto precede e in considerazione dei miglioramenti all'intero processo di gestione dei sinistri nel settore RC auto, gli impegni presentati da Allianz appaiono idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche oggetto di contestazione.

RITENUTO che gli impegni presentati dalla società Allianz S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di illiceità delle condotte oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Allianz S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Allianz S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti nella versione finale in data 7 giugno 2021, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Allianz S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni fino a quel momento attuati mediante la presentazione di una specifica relazione supportata da idonei riscontri documentali.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXI- N. 34 - 2021

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---